

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott.ssa Carla Musella	Presidente
dott.ssa Carmen Lombardi	Consigliere
dott.ssa Chiara De Franco	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta -disposta con decreto ai sensi dell'art.83 comma 7 lett.h) DL 17.3.2020 n.18 convertito in legge 24.4.2020 n.27, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.5.2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2165\2016 del ruolo generale lavoro

TRA

INPS, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris n.4 e rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza come da mandato agli atti

appellante

E

DE LUCA MICHELE, DE SIMONE ANTONIO, PASSARO CARMINE, elett.te dom.ti in Napoli alla via E. Alvino n.8 presso lo studio dell'Avv. Francescopaolo Ragozini e dell'avv. Davide Vivienzo che li rappresenta e difende come da mandato agli atti

appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24 giugno 2016 l'Inps ha proposto rituale appello avverso la sentenza n.647/16 del 26.4.2016, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva integralmente accolto il ricorso proposto dai tre lavoratori, De Luca, De Simone e Passaro -ex dipendenti della XFIN s.p.a., società dichiarata fallita nel 2006- riconoscendo il diritto degli stessi ad ottenere dall'Inps il pagamento di tutto il tfr maturato durante il periodo di CIGS e di CIG in deroga, cioè dal 6 luglio 2006 al 5 luglio 2007 e dal 6 luglio 2007 al 31.12.2012, data di cessazione del rapporto di lavoro per effetto dei licenziamenti disposti e comunicati dalla curatela fallimentare. Per l'effetto, il Tribunale aveva condannato l'Inps al pagamento delle somme così come quantificate in ricorso, cioè euro 15.120,75 in favore di De Luca Michele, euro



7.146,97 in favore di de Simone Antonio, euro 14.456,76 in favore di Passaro Carmine, oltre accessori e spese di giudizio.

A sostegno del gravame l'istituto appellante ha in primo luogo lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto in considerazione l'eccezione di pagamento sollevata dall'Istituto con la comparsa di costituzione; sotto altro aspetto, ha sostenuto l'erronea applicazione della normativa in materia di CIGS; in particolare, l'INPS si duole della ritenuta equiparabilità della discipline delle integrazioni salariali (ordinarie ed in deroga), deducendo che nessuna disposizione di legge preveda l'erogabilità del TFR nel caso di godimento della Cassa integrazione "in deroga", avendo la stessa natura non previdenziale ma latamente assistenziale ed essendo la specifica previsione di cui all'art.2 legge n.464\72 e n.297\82 applicabile esclusivamente al periodo di CIGS. L'Istituto appellante ha concluso chiedendo, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dagli appellati in primo grado.

Ricostituito il contraddittorio, De Luca Michele, De Simone Antonio e Passaro Carmine si sono costituiti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. In particolare, in ordine alla eccezione di pagamento hanno ribadito, come già dedotto in primo grado, che i pagamenti ricevuti dall'Inps erano da imputarsi al tfr maturato prima del 2006 e dunque prima della dichiarazione di fallimento della società; in relazione alla maturazione del tfr anche nel periodo di CIG in deroga, deducevano che, stante la comune disciplina (e finalità) degli istituti (ordinari ed in deroga), ed il tenore dell'art. 2120, c. 3, c.c., - disposizione che non reca alcuna distinzione tra i vari tipi di Cassa, andava riconosciuto il diritto dei lavoratori alla quota di t.f.r. maturata anche in relazione al periodo in cui avevano usufruito della Cassa integrazione in deroga.

All'odierna udienza, **all'esito della trattazione scritta -disposta con decreto ai sensi dell'art.83 comma 7 lett.h) DL 17.3.2020 n.18 convertito in legge 24.4.2020 n.27- e della camera di consiglio tenuta su piattaforma Teams**, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

L'appello è parzialmente fondato.

Sotto un profilo fattuale appare circostanza pacifica che gli appellati abbiano tutti goduto, dopo il fallimento della società IXFIN s.p.a. alle cui dipendenze lavoravano, di un periodo di Cassa Integrazione Straordinaria (durato dal 6 luglio 2006 al 6 gennaio 2008) e poi di un periodo di Cassa Integrazione in deroga (durato dal 6 gennaio 2008 al 31.12.2012, data dell'intervenuto licenziamento). Oggetto della domanda proposta in primo grado risulta essere il diritto dei lavoratori ad ottenere dall'Inps il pagamento della quota di tfr maturata nell'ambito temporale di attivazione dei trattamenti di integrazione salariale,



essendo il rapporto di lavoro ancora persistente fino al licenziamento disposto dalla curatela in data 31.12.2012.

Come primo motivo di appello, l'Istituto lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto in considerazione **l'eccezione di pagamento** sollevata dall'Istituto come difesa di merito. Invero, con la memoria di costituzione di primo grado, la difesa dell'Inps si era limitata dedurre l'avvenuto pagamento del tfr anteriormente al deposito del ricorso, precisando che per alcuni dei ricorrenti aveva dovuto procedere anche al versamento dei contributi omessi dalla IXFIN al Fondo di Previdenza complementare. Venivano contestualmente prodotte dall'Istituto resistenti alcune note di liquidazione, nelle quali vi è esplicito riferimento all'intervento del Fondo di Garanzia.

I ricorrenti, nella prima difesa utile successiva alla memoria difensiva di costituzione, hanno dedotto che l'importo liquidato dall'Inps era da riferirsi al tfr maturato dai lavoratori fino al 2006 del quale il datore di lavoro fallito aveva omesso il pagamento, per cui era intervenuto il Fondo di Garanzia. I ricorrenti, di contro, allegavano di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di tfr per il periodo successivo al fallimento e relativo all'ambito temporale di Cassa Integrazione.

L'imputazione di pagamento così formulata dai lavoratori, che non hanno disconosciuto di aver ricevuto le somme documentate dall'Inps ma ne hanno eccepito la non riferibilità al credito azionato, **non è stata specificamente contrastata dall'Inps**. Ed infatti, sia durante il giudizio di primo grado che nell'atto di appello, l'Inps non formula alcuna specifica imputazione di pagamento delle somme erogate, deducendo genericamente che si tratta di pagamenti a titolo di tfr. Neppure esplicita alcun calcolo analitico che consenta di individuare quale sarebbe la somma maturata fino al 2006 e quale sia la quota invece maturata durante il periodo di CIGS. Così formulato il motivo d'appello basato sull'eccezione di pagamento merita di essere rigettato per difetto di specificità della prova della esattezza e satisfattività dell'erogazione.

Passando alla questione più generale della debenza da parte dell'Inps del tfr maturato durante il godimento degli ammortizzatori sociali, sotto un profilo sostanziale, deve affermarsi che la collocazione del lavoratore in cassa integrazione in deroga non può essere considerato evento interruttivo del rapporto, dal momento che tale strumento mantiene lo stato di sospensione del rapporto attribuendone il finanziamento ad un fondo di natura non contributiva.

Deve rammentarsi innanzitutto come la disciplina del trattamento di fine rapporto, la cui corresponsione grava in linea di principio sul datore, trova il suo principale riferimento normativo nell'art. 2120 del codice civile, dove viene previsto che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il



lavoratore ha diritto a tale trattamento, calcolato con le modalità indicate. Il terzo comma dell'articolo precisa poi che *“In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché **in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale**, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”*.

Deve chiarirsi che la *causa petendi* dell'azione intentata in primo grado dagli appellati non involge il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto – diritto, questo, previsto dall'art. 2120, c. 3, c.c. ed oggetto di accollo, da parte dell'INPS, nel caso di insolvenza del datore di lavoro (l. n. 297 del 1982, art. 2) – quanto piuttosto il diritto a quello stesso trattamento, qual maturato durante il periodo di collocamento in Cassa integrazione guadagni e che «fa capo direttamente all'Inps» (v. Cass., 8 luglio 2009, n. 15978) **ai sensi della disciplina speciale della Cassa integrazione guadagni straordinaria** (l. 8 agosto 1972, n. 464, art. 2, c. 2; l. 12 agosto 1977, n. 675, art. 21, cc. 5 e 6; d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in l. 20 maggio 1988, n. 160, art. 8, c. 2).

Sul punto, in particolare, la tesi dell'Inps appellante è che lo stato di sospensione del rapporto dovuto alla Cig in deroga non può prevedere rimborso delle relative quote di Tfr maturate non essendovi norma che lo preveda specificamente. Più in particolare, legge n.464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, secondo l'appellante, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della Cig in deroga.

In argomento può essere richiamato, in quanto ritenuto da questa Corte interamente condivisibile, quanto affermato dalla Corte d'Appello di Bari in un'altra fattispecie parzialmente sovrapponibile (Corte d'Appello di Bari sentenza n.29\2017 Inps\Dazzaro Antonio, Pres. rel. dr. L. Paolitto)

Come affermato nel precedente riportato, non è dunque concludente, nella fattispecie, il richiamo della disposizione di cui all'art. 2120, c. 3, c.c. già riportata in quanto, come anticipato, viene in considerazione non già il rapporto di lavoro tra le parti intercorso – e, con quello, il diritto del lavoratore al tfr qual spettante nei confronti della controparte datoriale – quanto piuttosto un diritto, di natura previdenziale (v., ex plurimis, Cass., 17 gennaio 2014, n. 901), correlato alla speciale disciplina dell'integrazione salariale.

La l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, cit., ha, infatti, disposto nei seguenti termini: *<<Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto>>*.



E detta disposizione è stata espressamente conservata pur dopo l'abrogazione dei <<commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675>> (d.l. n. 86 del 1988, art. 8, c. 2, cit.) che, a loro volta, avevano posto direttamente a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (di cui alla l. n. 675 del 1977, cit., art. 28) la prestazione in discorso (per la successione dell'INPS nella posizione del Fondo v., poi, Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2004, n. 4922; Cass., 5 marzo 2003, n. 3261; Cass., 23 marzo 2002, n. 4171; Cass., 19 marzo 1992, n. 3410).

La richiamata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di «perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza» (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.)
- è, però, espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Va, in particolare, rimarcato che il trattamento (di sostegno al reddito) fruito dal lavoratore si iscrive nel novero degli ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter; l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, c. 30; l. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, c. 21).

Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziare che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito,



istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).

La (pur frastagliata) disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la CIGS) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse.

In conclusione, **non sussiste il reclamato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito dell'intervento in deroga della Cassa Integrazione Guadagni** e, come anticipato, nell'esaminato motivo del gravame rimane assorbita ogni altra questione.

Per completezza ricostruttiva, appare opportuno rammentare brevemente, quale sia la disciplina attuale, valutato che la legge 464/1972 è stata abrogata dal d.lgs. 148/2015. Ebbene, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro con circolare 24/2015, per i trattamenti che sono richiesti a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero dal 24 settembre 2015, l'onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori nel periodo di Cassa integrazione è sempre a carico del datore di lavoro, a prescindere da quali siano le sorti del rapporto.

Tutto ciò premesso, escluso che l'Inps sia debitore principale della quota di tfr maturata durante il periodo di CIG in deroga goduto dagli appellati e ritenuto dunque che tale quota resti a carico principale del datore di lavoro (salvo il meccanismo di accollo già esaminato in caso di insolvenza), dovrà confermarsi la sentenza solo nella parte in cui ha accertato il credito dei lavoratori per la quota maturata nei periodi di CIGS.

Ai fini della quantificazione **possono essere utilizzati i calcoli contenuti nel ricorso introduttivo** del giudizio di primo grado, nel quale vengono distinte le somme dovute quale TFR su CIGS da quelle dovute per la Cassa in deroga. Sui calcoli elaborati in ricorso non viene espressa alcuna contestazione specifica da parte dell'Inps né di metodo né di merito e il metodo elaborativo appare scevro da vizi sostanziali.

La condanna dovrà essere limitata, dunque, alla quota di tfr quantificata in ricorso per ciascun lavoratore solo in relazione al periodo di CIGS. In particolare, secondo tali criteri quantificatori, l'Inps deve essere condannato al pagamento della somma di euro 3.974,17 in favore di De Luca Michele, della somma di euro 3.658,54 in favore di de Simone Antonio e della somma di euro 3.042,82 in favore di Passaro Carmine, oltre accessori.



In considerazione della novità delle questioni e della parziale soccombenza reciproca, le spese del doppio grado deve essere compensata per metà, mentre la restante parte viene posta a carico dell'Inps e viene liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l'Inps al pagamento della somma di euro 3.974,17 in favore di De Luca Michele, della somma di euro 3.658,54 in favore di De Simone Antonio e della somma di euro 3.042,82 in favore di Passaro Carmine;

b) compensa per metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'Inps al pagamento in favore degli appellati della restante parte che liquida, in tale ridotta misura, per il primo grado in euro 1.250,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese nonché in euro 1.400,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso spese con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Napoli in data 22 maggio 2020

Il Consigliere est.

Dr.ssa Chiara De Franco

Il Presidente
Dr.ssa Carla Musella

